

Questo è un numero davvero speciale di Previdenza Flash.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SOGGETTI SALVAGUARDATI, ESODATI E DEROGATI PER NORME SPECIALI AI QUALI NON SI APPLICANO, PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA, I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PREVISTI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI DALLA LEGGE 201/2011

La particolarità consiste nel fatto che abbiamo esaminato i vari casi per tipologia e non per ordine dei vari provvedimenti legislativi di salvaguardia.

Inoltre, per ogni caso, abbiamo citato la norma di riferimento e riportato tramite link al testo del provvedimento stesso.

Buona consultazione!



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SOGGETTI SALVAGUARDATI, ESODATI E DEROGATI PER NORME SPECIALI AI QUALI NON SI APPLICANO, PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANTICIPATA, I REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PREVISTI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI DALLA LEGGE 201/2011 (Riforma Fornero)

Indice:

1. [LAVORATORI IN MOBILITA' ORDINARIA; LUNGA O IN DEROGA](#)
2. [LAVORATORI AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA](#)
3. [LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETA' DI SETTORE](#)
4. [LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI CONSENSUALI O COLLETTIVI](#)
5. [LAVORATORI CESSATI PER ATTO UNILATERALE](#)
6. [LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTENZA A SOGGETTI DISABILI](#)
7. [LAVORATORI PUBBLICI IN ESONERO DAL SERVIZIO](#)
8. [LAVORATORI DEROGATI O DESTINATARI DI NORME SPECIALI](#)
9. [NORMATIVA](#)

1	LAVORATORI IN MOBILITA' ORDINARIA; LUNGA O IN DEROGA			Note
<p>MOBILITA' ORDINARIA, Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della 223/1991 e successive modificazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Accordi sindacali anteriori al 4/12/2011 – Data cessazione attività entro il 4/12/2011 – Perfezionamento requisiti (finestra esclusa) entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (<i>i periodi di sospensione della mobilità successivi al 24/07/2012 non saranno ritenuti validi ai fini del prolungamento</i>) 	<p>Art. 24, c.14, a D.L.201/2011</p> <p>Decreto Min. 1 giugno 2012</p>	<p>Istanza alla Direzione Provinciale del lavoro entro il 21 novembre 2012</p>	
<p>MOBILITA' LUNGA Lavoratori collocati in mobilità lunga (Art. 7, c. 6 e 7, della legge 223/1991</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Accordi sindacali collettivi anteriori al 4/12/2011 – Data cessazione attività entro il 4/12/2011 	<p>Art. 24, c.14, b D.L.201/2011</p> <p>Decreto Min. 1 giugno 2012</p>		
<p>MOBILITA' ORDINARIA, Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/1991 e successive modificazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. – La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 4/12/2011 (termine invece perentorio dei 65.000) – Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (esclusa la finestra). 	<p>Art.22 c. 1 a D. L. n°95/2012</p> <p>Decreto Min. 8/10/2012</p>	<p>Istanza alla Direzione Provinciale del lavoro entro il 21 maggio 2013</p>	
<p>MOBILITA' LUNGA Lavoratori collocati in mobilità lunga (Art. 7, c. 6 e 7, della L. 223/1991)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. – La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 4/12/2011 (termine invece perentorio dei 65.000) 	<p>Art.22 c. 1 a D. L. n°95/2012</p> <p>Decreto Min. 8/10/2012</p>		
<p>MOBILITA' ORDINARIA O IN DEROGA Lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Accordi sindacali in sede governativa e non governativa entro il 31/12/2011. – La decorrenza della mobilità può essere entro il 30 settembre 2012 – Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (esclusa la finestra) e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. 	<p>Art. 1 c. 231 della Legge 228/2012</p> <p>Decreto Min. 22 aprile 2013</p>	<p>Istanza DTL entro 25/09/2013</p>	

[Torna all'indice](#)

1 segue	LAVORATORI IN MOBILITA' ORDINARIA; LUNGA O IN DEROGA			Note
<p>MOBILITA'E PROSECUZIONE VOLONTARIA Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità entro la suddetta data i quali devono attendere la fine della mobilità per il pagamento dei VV</p>	<ul style="list-style-type: none">- Autorizzazione antecedente al 4/12/2011- non rioccupati dopo l'autorizzazione o, se rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo determinato se il reddito conseguito dopo il 4/12/2011 non supera €.7.500 lordi- con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 (non richiesto per chi era in mobilità al 4 dicembre 2011)- decorrenza massima pensione entro il 06/01/2015	<p>Art. 1 co. 231 della Legge 228/2012</p> <p>Decreto Min. 22 aprile 2013</p>	Istanza DTL entro 25/09/2013	
<p>MOBILITA' ORDINARIA, Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/1991 e successive modificazioni alla data del 4 dicembre 2011</p>	<ul style="list-style-type: none">- Autorizzati ai versamenti volontari anche in data successiva al 4 dicembre 2011 ma sempre legati al lavoratore in mobilità- Maturazione dei "vecchi requisiti" a pensione entro sei mesi dalla fine della mobilità mediante versamenti volontari- Il versamento volontario potrà coprire anche periodi superiori ai sei mesi tenendo conto di quelli "antecedenti" l'autorizzazione in deroga alle disposizioni di cui all'Art. 6, co. 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997 <p>Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015</p>	<p>Art. 1 co. da 194 a 196 della legge 27/12/2013 n° 147</p> <p>Decreto interministeriale 14 febbraio 2014</p>	Istanza DTL entro il 16 /06/2014	

2	LAVORATORI AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA		Note
<p>PROSECUTORI VOLONTARI Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> – autorizzazione antecedente il 04/12/2011 – non rioccupati dopo l'autorizzazione – con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 – decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 	<p>Art. 24, c.14, d D.L.201/2011</p> <p>Decreto Min. 1 giugno 2012</p>	<p>Istanza DTL entro 21/11/2012</p>
<p>PROSECUTORI VOLONTARI Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Autorizzazione antecedente al 4/12/2011 – non rioccupati dopo l'autorizzazione – con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 – decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015 	<p>-Art.22 c. 1 c D. L. n°95/2012</p> <p>- Decreto Min. 8/10/2012</p>	<p>Istanza DTL entro 21/05/2013</p>
<p>PROSECUTORI VOLONTARI I Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Autorizzazione antecedente al 4/12/2011 – non rioccupati dopo l'autorizzazione o, se rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo determinato se il reddito conseguito dopo il 4/12/2011 non supera €. 7.500 lordi – con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 (non richiesto per chi era in mobilità al 4 dicembre 2011) – decorrenza massima pensione entro il 06/01/2015 	<p>Art. 1 c. 231 della Legge 228/2012</p> <p>Decreto Min. 22 aprile 2013</p>	<p>Istanza DTL entro 25/09/2013</p>
<p>PROSECUTORI VOLONTARI Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/12/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> – che possano far valere ALMENO UN contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; – che al 6 dicembre 2011 SENZA un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. <p>Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015</p>	<p>Art. 1 co. da 194 a 196 della legge 27/12/2013 n° 147</p> <p>Decreto interministeriale 14 febbraio 2014</p>	<p>Istanza all'INPS entro il 16/06/2014</p>

3	LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETA' DI SETTORE		Note
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore (Es. bancari)	– Titolari di assegno straordinario al 4/12/2011 – Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età	Art. 24, c.14, c D.L.201/2011	
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore	Aumentati di 1.600 soggetti i potenziali titolari di assegno straordinario diventati titolari dell'assegno da data successiva al 4 dicembre 2011, per accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.	Art.22 c. 1 b D. L. n°95/2012	

St. S. Martorelli & P. Zani

4	LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI CONSENSUALI O COLLETTIVI		Note
<p>LAVORATORI ESODATI con rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; • per accordi collettivi di incentivo all'esodo <ul style="list-style-type: none"> – Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi) – Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 	<p>Art. 6, c.2 ter D.L.216/2011</p> <p>Decreto Min. 1 giugno 2012 art .1 lettera “g”</p>	<p>Istanza DTL entro 21/11/2012</p>
<p>LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO RISOLTO ENTRO IL 31/12/2011 (c.d. esodati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; • per accordi collettivi di incentivo all'esodo <ul style="list-style-type: none"> – Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi) – Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro <p>Decorrenza massima pensione entro il 06/01/2015</p>	<p>Art.22 c. 1 d D. L. n°95/2012</p> <p>Decreto Min. 8/10/2012</p>	<p>Istanza DTL entro 21/05/2013</p>
<p>LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO SI È RISOLTO ENTRO IL 30/06/2012 (c.d. Esodati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli Art. 410, 411 e 412-ter c.p.c.; • per accordi collettivi di incentivo all'esodo <ul style="list-style-type: none"> – Risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi intervenuti entro il 31 dicembre 2011 – Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro o, se rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato se il reddito conseguito dopo il 30 giugno 2012 non supera €.7.500 lordi <p>Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015</p>	<p>Art. 1 c. 231 lettera “c” della Legge 228/2012</p> <p>Decreto Min. 22 aprile 2013</p>	<p>Istanza DTL entro 25/09/2013</p>
<p>LAVORATORI c.d. “ESODATI” con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per accordo individuale • Per accordi collettivi Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 – Anche se rioccupati dopo il 30 giugno 2012 in qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato <p>Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015</p>	<p>Art. 1 c. 194 a lettera “c” legge 27/12/2013 n° 147</p> <p>D.M. 14/02/2014</p>	<p>Istanza DTL entro il 16 /06/2014</p>

5	LAVORATORI CESSATI PER ATTO UNILATERALE		Note
LAVORATORI LICENZIATI Interessati 6.500 Novità: si tratta di quei lavoratori il cui rapporto si è risolto "unilateralmente" entro il 31 dicembre 2011	<ul style="list-style-type: none">– Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1/1/2009 e il 31/12/2011.– Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro– Rioccupati in qualsiasi attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato a condizione che reddito conseguito dopo non abbia superato i €7.500 lordi– Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015	Art.11 del D.L. 102/2013 c."d" Circolare n^44 2013 ministero del lavoro	Istanza DTL entro 26/02/2014
LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI	<ul style="list-style-type: none">– Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 30 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 in seguito ad accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011– Anche se rioccupati dopo il 30 giugno 2012 in qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015	Art. 1 co. 194 "c" Legge 147/2013	Istanza DTL entro il 16/06/2014
LAVORATORI CESSATI UNILATERALMENTE Esempio: licenziamento o fallimento aziendale senza procedure di mobilità	<ul style="list-style-type: none">– Cessazione unilaterale nel periodo compreso dal 1 gennaio 2007 e 31 dicembre 2011– Anche se rioccupati DOPO LA CESSAZIONE in qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015	Art. 1 co. 194 "d" Legge 147/2013 Decreto interministeriale 14 febbraio 2014	Istanza DTL entro il 16/06/2014

6	LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTENZA A SOGGETTI DISABILI			Note
IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI Lavoratori che al 31/10/2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave .	<ul style="list-style-type: none">- In congedo al 31/10/2011- beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione Perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo (finestra esclusa)	Art. 24, co. 14, Legge 201/2011		
IN CONGEDO PER ASSISTENZA A DISABILI (quindi non necessariamente cessati)	<ul style="list-style-type: none">- Lavoratori che nel corso del 2011 sono in congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave- Lavoratori che nel corso del 2011 risultano in congedo per assistere un parente con handicap grave o che hanno usufruito di permessi di cui all'Art. 33, co. 3, l. n. 104/92.- Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015- Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014	Art. 11-bis del D.L. 102/2013 Circolare n^44 2013 ministero del lavoro	Istanza DTL entro 26/02/2014	

7	LAVORATORI PUBBLICI IN ESONERO DAL SERVIZIO			Note
ESONERATI Lavoratori pubblici che al 4/12/2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio 950 soggetti	Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011	Art. 24, co. 14, Legge 201/2011		
PERSONALE DEL PUBBLICO IMPIEGO Esonerato e cessato dal servizio in forza di leggi regionali	Lavoratori cessati dal servizio a seguito di leggi regionali – personale delle regioni – del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) – degli enti strumentali (enti che svolgono attività proprie dello Stato o di altro ente territoriale) che alla data del 4/12/2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di apposite leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'Art. 72, co. 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. – L'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011)). Non devono presentare la domanda di accesso al beneficio qualora l'avessero già precedentemente presentata anche se respinta	Art. 11 e 11-bis D.L. 102/2013 Art.2 c. "5" bis e ter D.L.101/2013 Circolare n^44 2013 ministero del lavoro	Istanza DTL entro 26/02/2014	

8	LAVORATORI DEROGATI O DESTINATARI DI NORME SPECIALI	
LAVORATORI DEROGATI (Lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e lavoratori autonomi)	Lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età ed anzianità contributiva allora richiesti, anche se l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011.	Art. 24, c. 3 L. 201/2011
LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Lavoratori dipendenti privati	Lavoratori dipendenti alla data del 28 dicembre 2011 con anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2012, accedono alla pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica di almeno 64 anni più l'incremento per aspettativa di vita.	Art. 24, c. 15 bis, lett. a), L. 201/2011
LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011, che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni, accedono al pensionamento al compimento di un'età anagrafica di almeno 64 anni più l'incremento per aspettativa di vita.	art. 24, c. 15 bis lett. b), L. 201/2011

[Torna all'indice](#)

8 segue		
LAVORATORI DEROGATI O DESTINATARI DI NORME SPECIALI		
LAVORATORI DEROGATI Lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato	Lavoratori e lavoratrici dipendenti riconosciuti invalidi in misura pari o superiore all'80 per cento accedono alla pensione di vecchiaia al compimento, rispettivamente per uomini e donne, al compimento dei 60 e 55 anni di età, a cui vanno aggiunti gli incrementi per l'aspettativa di vita. Si applica il meccanismo della "finestra mobile".	DLgs. 503/1992 Art. 1 comma 8
LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Lavoratrici dipendenti (anche del settore pubblico) e lavoratrici autonome	Le lavoratrici che optano per il calcolo contributivo accedono, entro il 31 dicembre del 2015, alla pensione di anzianità in presenza di: <ul style="list-style-type: none">• un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi, elevata a 58 e 3 mesi per le lavoratrici autonome• al raggiungimento di 35 anni di contribuzione, esclusa la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Si applica il meccanismo della "finestra mobile".	L. 243/2004 art. 1, c. 9

8 segue	LAVORATORI DEROGATI O DESTINATARI DI NORME SPECIALI	
<p>LAVORATORI DEROGATI Lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico) privi della vista</p>	<p>Per i lavoratori dipendenti non vedenti (affetti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi) l'età per la pensione di vecchiaia è fissata a 50 anni per le donne e 55 per gli uomini (per i lavoratori autonomi il limite è rispettivamente di 55 e 60 anni), mentre il requisito di contribuzione è stabilito in 520 settimane.</p> <p>Questi requisiti ridotti trovano applicazione per i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che pur divenuti ciechi dopo l'inizio dell'assicurazione, possano tuttavia far valere almeno 10 anni di contribuzioni per lavoro svolto dopo l'insorgere della cecità.</p> <p>Per i lavoratori non vedenti, che non si trovino nelle anzidette condizioni, restano fermi i requisiti di età (55 e 60 anni per i dipendenti, 60 e 65 per gli autonomi) e di contribuzione (780 settimane) previsti al 31/12/1992.</p>	<p>Legge n°218/52</p>
<p>LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi</p>	<p>I lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro accedono al pensionamento anticipato se in possesso di almeno:</p> <ul style="list-style-type: none">• 35 anni di contributi nel 2014• 36 anni di contributi dal 2016;37 anni di contributi dal 2018.	<p>D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 art. 3</p>

[Torna all'indice](#)

8 segue		
LAVORATORI DEROGATI O DESTINATARI DI NORME SPECIALI		
LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto	Il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto accede alla pensione di vecchiaia con un anticipo di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio	D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 art. 4
LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Lavoratori marittimi	I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del ((cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018)), purché facciano valere 1040 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad Attività di navigazione - di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.	D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 art.5
LAVORATORI DESTINATARI DI NORMATIVA SPECIALE Lavoratori dello spettacolo	I lavoratori iscritti all'ENPALS, nei gruppi "Canto", "Ballo", "Attori" e "Sportivi professionisti" accedono al pensionamento per vecchiaia con età inferiore al regime generale obbligatorio, diversificata a seconda delle categorie sopra indicate	D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 artt. 6 e 7

[Torna all'indice](#)

NORMATIVA

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

"Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

...omissis....

"I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

[Torna all'indice](#)

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992 n^ 503

8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

LEGGE 23 agosto 2004, n. 243

Art 1

comma 9

9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

[Torna all'indice](#)

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251)

Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Comma 3

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.

Comma 14

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

[Torna all'indice](#)

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

[Torna all'indice](#)

Comma 15 bis

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

S. Martorelli & P. Zani

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260) (GU n.302 del 29-12-2011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).

Art. 6

Proroga dei termini in materia di lavoro

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";

b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";

c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

2-bis. La scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis e' fissata al 31 dicembre 2012. (6) (7)

[Torna all'indice](#)

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Storico & P. Zani

[Torna all'indice](#)

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 GIUGNO 2012

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra l'altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

[Torna all'indice](#)

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del

[Torna all'indice](#)

presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e-bis) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma

[Torna all'indice](#)

2-ter e comma 2-septies, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione del comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 15;

Visto l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l'attivita' di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;

Visto l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del piu' volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo,

[Torna all'indice](#)

nell'ambito del complessivo limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al comma 12, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto dall'articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche:

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

[Torna all'indice](#)

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;

Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla

[Torna all'indice](#)

prosecuzione volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall'articolo 6, comma 2-ter, del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;

Ritenuto altresì di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra riportata, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente

[Torna all'indice](#)

predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto- legge n. 201 del 2011;

Considerato che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unita' e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste dal medesimo comma 15.

[Torna all'indice](#)

Art. 2

1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:

a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale

[Torna all'indice](#)

della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta';

d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;

f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14: congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

[Torna all'indice](#)

151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

[Torna all'indice](#)

2. I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo articolo 4.

3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

[Torna all'indice](#)

Art. 3

1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarieta', restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.

Art. 4

1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione

[Torna all'indice](#)

sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

3. Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n.

[Torna all'indice](#)

201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di

[Torna all'indice](#)

Presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Art. 6

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di

[Torna all'indice](#)

cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e' determinato in 65.000 unita', ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilita' [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto]	25.590
Mobilita' lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto]	3.460
Fondi di solidarieta' [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto]	17.710

[Torna all'indice](#)

Prosecuratori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d),
del presente decreto] con decorrenza entro il 2013 10.250

Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e),
del presente decreto] 950

Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f),
del presente decreto] 150

Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2,
comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto] 6.890

TOTALE 65.000

[Torna all'indice](#)

Art. 7

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 8

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo

[Torna all'indice](#)

6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato

Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306

[Torna all'indice](#)

DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012 N° 95

Art. 22.

Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i **((presupposti))** e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina **((in materia di))** indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare

[Torna all'indice](#)

riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,))** nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012))**, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 **((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,))**, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla

[Torna all'indice](#)

base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

BY S. Martorelli & P. Zani

[Torna all'indice](#)

DECRETO 8 ottobre 2012

Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. (13A00505)

(GU n.17 del 21-1-2013)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visti l'art. 6, comma 2-ter, nonché l'art. 6-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai sopra citati commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e dai menzionati commi 2-ter e

[Torna all'indice](#)

2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al suindicato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14 lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)

[Torna all'indice](#)

del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Visto il comma 2, primo periodo, del surrichiamato art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita' di attuazione del precedente comma 1 dell'art. 22;

Visti, altresì, il secondo e del il terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 22, laddove e' previsto che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 del medesimo art. 22, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e che qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad

[Torna all'indice](#)

usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1;

Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS - per le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 - sulla base dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazioni trasposte nella tabella riportata nel presente decreto, che hanno consentito di verificare la congruita' del limite numerico indicato dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna delle categorie dei soggetti beneficiari ivi elencate;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, individuando, alla tabella di cui al successivo art. 6, la ripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.

Art. 2

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) lettera a) del citato art. 22, comma 1:

lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze

[Torna all'indice](#)

occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991;

b) lettera b) del citato art. 22, comma 1:

lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta';

c) lettera c) del citato art. 22, comma 1:

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lettera d) del citato art. 22, comma 1:

lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura

[Torna all'indice](#)

civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;

gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. I lavoratori di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo art. 4.

Art. 3

1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.

[Torna all'indice](#)

2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di cui al comma 1, che sono trasmesse all'Istituto dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro quindici giorni dal ricevimento, ammette - sulla base della data di licenziamento - i lavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 4

1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonche' da un funzionario dell'INPS, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso istituto.

5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.

Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto vengono comunicate con

[Torna all'indice](#)

tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 6

1. In conformita' agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 [art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto]	40.000
Fondi di solidarieta' [art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto]	1.600
Prosecutori volontari [art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto]	7.400
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2 -ter, del	

[Torna all'indice](#)

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)

Art. 1 comma 231

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a

[Torna all'indice](#)

condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

[Torna all'indice](#)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 2013

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.

Art. 2

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

a) lettera a) del citato art. 1 c. 231

lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lettera b) del citato art. 1 c. 231

[Torna all'indice](#)

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) lettera c) del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lettera d) del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Art. 3

1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'esame delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:

- a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
- c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 5.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 4

1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell'accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l'accordo a seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione.

[Torna all'indice](#)

3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Entro 45 giorni dall'acquisizione dell'istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l'istanza all'INPS.

Art. 5

1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.

2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna all'indice](#)

Art. 7

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Art. 8

1. I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 9

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 10.130 unità, ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.	2560

[Torna all'indice](#)

<p>Prosecuratori volontari, lettera b) del comma 231;</p> <p>lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:</p> <p>1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;</p> <p>2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	1590
<p>Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231:</p> <p>lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:</p>	5.130

[Torna all'indice](#)

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;	
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.	
Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.	850
TOTALE	10.130

Art. 10

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Provvvedimento pubblicato nella G.U. 28 maggio 2013, n. 123.

[Torna all'indice](#)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)
(GU n.204 del 31-8-2013)

5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00145) (GU n.204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66)

Art. 11.

(**((Modifica))** all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno **((2018 e di 12))** milioni di euro per l'anno 2019.

[Torna all'indice](#)

Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 **((del 24 luglio 2012))**, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella **((Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013))**, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari **((, e alle procedure))** di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro **((, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni))**. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui

[Torna all'indice](#)

all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019".

Art. 11-bis.

((Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici).)

((1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:

"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[Torna all'indice](#)

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"))).

St. Bartorelli & P. Zani

[Torna all'indice](#)

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 12 novembre 2013, n. 44

Artt. 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale tu 254 del 29 ottobre 2013 – Suppl, Ordinario n. 73). – Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013). – Schema di ISTANZA dei lavoratori c.d. salvaguardati.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 254 del 29 ottobre 2013 – Suppl Ordinario n. 73, il testo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Il D.L. n. 102/2013 in questione riporta, agli artt. 11 e 11-bis, le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori negli stessi indicate possano accedere ai benefici pensionistici all'uopo previsti.

In particolare, ai sensi del summenzionato art. 11 “Modifica all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative” per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati, nel limite di 6-500 unità, risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi del novellato articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 limitatamente, per la precisione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, ferme restando le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

[Torna all'indice](#)

Considerato che lo stesso art. 11 del D.L. n. 102/2013 rinvia, ai fini della presentazione delle ISTANZE da parte dei predetti lavoratori, alle relative procedure già contemplate nei decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, si rende noto che le ISTANZE in parola devono essere presentate presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dei lavoratori cessati.

Invece, in merito a quanto riportato all'art. 11-bis "Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici" per la parte di competenza degli Uffici territoriali dell'Amministrazione, i soggetti interessati, nel limite di 2.500 unità, sono quelli individuati nei lavoratori di cui alla lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Invero, la lettera e-ter) riguarda i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore" del decreto n. 201 del 2011 "entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto".

Anche in questa ipotesi, le relative ISTANZE devono essere presentate, per il successivo esame, alla competente Direzione territoriale del lavoro tenuto conto della residenza degli istanti.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 11 – bis, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, si evidenzia che il termine di presentazione delle ISTANZE in argomento è individuato – conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia – in 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 102/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 – S.O. n. 73).

Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 26 febbraio 2014.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 255 del 30 ottobre 2013 il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

La citata legge di conversione ha provveduto ad inserire all'art. 2 del predetto D.L. n. 101/2013 due commi, precisamente il comma 5-bis ed il comma 5-ter, che consentono di superare la posizione ministeriale in merito all'accessibilità al beneficio dei lavoratori dipendenti non statali

[Torna all'indice](#)

esonerati in virtù di leggi regionali, nonché di quelli i cui provvedimenti di esonero sono intervenuti in data successiva al 4 dicembre 2011 ancorché le relative domande risultino presentate in data antecedente l'entrata in vigore del c.d. decreto "Salva Italia".

In particolare, il comma 5-bis così recita: "L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Dunque, alla luce di quanto in esso contenuto, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all'INPS le ISTANZE presentate, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.l. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, dai lavoratori dipendenti delle Regioni o degli enti locali, risultanti beneficiari dell'istituto dell'esonero in virtù, di leggi regionali, ed in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento. Le medesime Commissioni provvederanno, altresì, ad esaminare unicamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-bis, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

Il comma 5-ter, invece, stabilisce che: "L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011".

Anche in questo caso, quindi, le Commissioni di cui al paragrafo III della presente Circolare avranno cura di trasmettere all'INPS le ISTANZE pervenute, in occasione della prima procedura di salvaguardia di cui al D.l. 1 giugno 2012 ed alla Circolare n. 19/2012 del 31 luglio 2012, da parte dei lavoratori esonerati in virtù di provvedimenti di concessione emanati successivamente al 4 dicembre 2011, ancorché relativi a domande presentate prima di tale data, e pertanto, in precedenza oggetto di decisioni di non accoglimento, limitandosi, in pari tempo, ad esaminare esclusivamente le ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dal comma 5-ter alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

[Torna all'indice](#)

Il termine di presentazione delle ISTANZE presentate per la prima volta dai lavoratori interessati dai commi 5-bis e 5-ter è individuato – conformemente a quanto previsto per le precedenti procedure di salvaguardia – in 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. n. 101/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013).

Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione delle ISTANZE sarà il 27 febbraio 2014.

PARAGRAFO III: Commissioni per l'esame delle ISTANZE, Responsabile del procedimento, attività di monitoraggio, modulistica.

I dirigenti responsabili delle singole DTL di questo Ministero si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le Commissioni deputate all'esame di tutte le ISTANZE di cui alla presente Circolare, secondo quanto previsto in merito dai citati decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti

Tenuto conto, altresì, che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno tenuti a trasmettere, entro il 22 novembre 2013, all'indirizzo PEC dgrigorseumane@mailcert.lavoro.gov.it, nonché di posta elettronica del Dirigente della Divisione VI – DG PIBLo Dott. Gennaro Gaddi ggaddi@lavoro.gov.it – il file in formato excel, debitamente compilato, contenente i nominativi dei componenti le Commissioni nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.

I Direttori delle Direzioni regionali del lavoro avranno, altresì, cura di inviare il 15 dicembre p.v., agli indirizzi innanzi indicati, un primo report completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici di che trattasi; il report dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità innanzi descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.

[Torna all'indice](#)

Si rappresenta che la puntuale realizzazione delle attività richieste con la presente Circolare incide sulla valutazione della performance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti che, alla luce delle disposizioni di cui ai due DD.LL. innanzi esaminati, risultano attribuiti a codeste DTL, si trasmettono in allegato le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o n. 2 modelli di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- o n. 4 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- o n. 4 modelli di decisione di accoglimento della Commissione;
- o il 4 modelli di decisione di non accoglimento della Commissione.

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento utile a facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nei due DD.LL. di cui alla presente Circolare volte all'ammissione ai benefici pensionistici delle categorie di lavoratori in essi contemplati.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.

FASI E MODALITA' OPERATIVE

- Avvio del procedimento

[Torna all'indice](#)

I soggetti interessati devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi di conversione del D.L. n. 101/2013 e del D.L. n. 102/2013.

- Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcerLlavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRnT.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

-Presentazione dell' ISTANZA

L'ISTANZA di accesso ai benefici pensionistici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che sia stato conseguito, successivamente alla predetta data di cessazione – la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011

- un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore ad euro 7.500;

- copia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo entro il 31 dicembre 2011.

[Torna all'indice](#)

I soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con indicazione del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

I soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il provvedimento di esonero, con indicazione della data della relativa domanda di esonero, del periodo dello stesso provvedimento di esonero e degli estremi dell'atto ai fini del reperimento del medesimo da parte della DTL competente.

Nelle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS.

[Torna all'indice](#)

- Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici sono individuate in base alla residenza degli istanti.

- Commissioni per l'esame delle ISTANZE

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali 1 giugno 2012 e 22 aprile 2013, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE per l'accesso ai benefici pensionistici, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.

Al riguardo si ribadisce che la data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE è:

[Torna all'indice](#)

a) il 26 febbraio 2014, nei casi di: istanze relative ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come integrato dall'art. 11 del D.L. n. 102/2013, nonché istanze relative ai soggetti di cui alla novella lettera e-ter) dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come aggiunta dall'art. 11-bis del D.L. n. 102/2013;

b) il 27 febbraio 2014, nelle ipotesi di: istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come

interpretato dall'art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013, nonché istanze presentate per la prima volta dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come interpretato dall'art. 2, comma 5-ter del D.L. n. 101/2013.

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157

Art. 3

Pensionamento anticipato per lavoratori
di aziende in crisi - Poligrafici

1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;

b) le parole: «sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;

c) le parole: «l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.

Art. 4

Personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio».

2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e' soppresso.

Art. 5

Lavoratori marittimi

1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018».

[Torna all'indice](#)

Art. 6

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».

by S. Martorelli & P. Zani

Art. 7

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' sostituita dalla seguente:

«Tabella C
(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione

Uomini	dal 1° gennaio 2014	64 anni
	dal 1° gennaio 2014	60 anni
	dal 1° gennaio 2016	61 anni
Donne	dal 1° gennaio 2018	62 anni
	dal 1° gennaio 2020	63 anni
	dal 1° gennaio 2022	64 anni

S. Martorelli & P. Zani

[Torna all'indice](#)

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Art. 1 commi da 194 a 196

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far

[Torna all'indice](#)

valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

[Torna all'indice](#)

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 febbraio 2014

Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente. (14A03116)

(GU n.89 del 16-4-2014)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i

requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla

presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le modalità di attuazione del comma 194 vengano definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, n. 123, che ha determinato in diecimilacentotrenta il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno 2014, di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni per l'anno 2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di euro 83 milioni per l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26 milioni per l'anno 2020;

Vista la relazione tecnica accompagnatoria delle disposizioni di modifica dell'A.C. 1685, trasfusa nei commi da 194 a 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, riporta i dati amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e alla ripartizione del contingente numerico di 17.000 beneficiari complessivi nelle diverse categorie di salvaguardati, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del predetto art. 1, comma 194;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847 del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuando alla tabella di cui al successivo art. 8, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 197 del predetto art. 1.

Art. 2

1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e comunque entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

a) lettera a) del citato articolo 1, comma 194:

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) lettera b) del citato art. 1, comma 194:

lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) lettera c) del citato articolo 1, comma 194:

lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato:

d) lettera d) del citato art. 1, comma 194:

lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) lettera e) del citato art. 1, comma 194:

lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda

di autorizzazione stessa;

f) lettera f) del citato articolo 1, comma 194:

lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 3

1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, non siano prese in considerazione ulteriori domande.

Art. 4

1. I soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'art. 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita':

a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro:

1) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza

del lavoratore cessato;

b) per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

2. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 6

1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui all'art. 5 le Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.

2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS. anche con modalita' telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 8

1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinati in 17.000 unita' ai sensi del comma 197 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	900
lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	400
lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in	

by S. Martorelli & P. Zani

applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rappporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	500
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	5.200
lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle	

by S. Martorelli & P. Zani

disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa	1.000
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato	9.000
TOTALE	17.000

Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro foglio n. 798

by S. Martorelli & P. Zani